



**PARERE MOTIVATO  
n. 125 del 24 Giugno 2014**

**OGGETTO:** Comune di Calalzo di Cadore (BL)  
Rapporto Ambientale al Piano di Assetto del Territorio.

**L'AUTORITA' COMPETENTE PER LA VAS  
D'INTESA CON L'AUTORITA' PROCEDENTE**

- VISTA** la Legge Regione 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio ed i materia di paesaggio", con la quale la Regione Veneto ha dato attuazione alla direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;
- VISTO** il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante "Norme in materia ambientale" concernente "Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la Valutazione d'impatto ambientale (VIA) e per l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC)" e ss.mm.ii.;
- VISTO** l'art. 14 della Legge Regionale 4/2008, per quanto riguarda l'individuazione dell'Autorità Competente cui spetta l'adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilità nonché l'elaborazione del parere motivato di cui rispettivamente agli articoli 12 e 15 del Codice Ambiente, identificandola nella Commissione Regionale VAS, già nominata con DGR 23 del 21.01.2014;
- VISTA** la DGR n. 791 del 31 marzo 2009 con la quale sono state approvati le indicazioni metodologiche e le procedure di Valutazione Ambientale Strategica secondo gli schemi rappresentati negli allegati alla medesima deliberazione di cui formano parte integrante.
- ATTESO** che con la citata delibera 791/2009 la Giunta Regionale ha individuato, quale supporto tecnico-amministrativo alla Commissione VAS per la predisposizione delle relative istruttorie, la Direzione Valutazione Progetti ed Investimenti (ora Sezione Coordinamento Commissioni VAS-VINCA-NUVV) nonché per le eventuali finalità di conservazione proprie della Valutazione di Incidenza, il Servizio Reti Ecologiche e Biodiversità della Direzione Pianificazione Territoriale e Parchi (ora Sezione Coordinamento Commissioni VAS-VINCA-NUVV).
- DATO ATTO** che il Comune di Calalzo di Cadore ha approvato con DGC n. 43 dell'11.05.11 il "Documento Preliminare e lo schema di accordo di pianificazione", ai sensi dell'art. 15 della legge urbanistica regionale, per la formazione del piano di assetto del territorio comunale. Il Comune ha sottoscritto l'Accordo di Pianificazione in data 14.10.11.

In applicazione dell'art. 5 della legge urbanistica regionale 11/2004 è stata avviata la fase di concertazione e partecipazione con gli enti territoriali e le Amministrazioni interessate alla tutela degli interessi pubblici coinvolti nella redazione del P.A.T., oltre che con le associazioni economiche, sociali e politiche portatrici di interessi diffusi nel territorio comunale, mediante incontri di lavoro e pubbliche assemblee.

Il Comune ha espletato la fase di concertazione e partecipazione ai fini della redazione del Piano di Assetto del Territorio Comunale ai sensi della Legge Regionale n. 11 del 23 aprile 2004 e successive modificazioni, prendendo atto degli esiti dell'avvenuta concertazione e valutando le comunicazioni ed i contributi – diversamente pervenuti – da parte degli enti, amministrazioni, associazioni e soggetti interessati, intervenuti alla concertazione. Con DCC n. 13 del 26.06.13 è stato adottato il Piano di Assetto del Territorio Comunale secondo quanto previsto dalla LR n. 11 del 23.04.04.



Come da documentazione presentata, l'avviso dell'avvenuta adozione del Piano in parola è stato affisso all'albo pretorio del Comune, nel BUR n. 68 del 9.08.13, nel sito Web e pubblicato nei quotidiani: "Il Gazzettino" del 2.08.13 e il "Corriere delle Alpi" del 3.08.13. Come emerge dalla dichiarazione del Responsabile del Procedimento del Comune le osservazioni pervenute sono 12 osservazioni, una delle quali con valenza ambientale.

**DATO ATTO** che la Commissione Regionale V.A.S., con parere n. 76 del 07.11.11, aveva espresso giudizio positivo di compatibilità ambientale sul Rapporto Ambientale Preliminare allegato al documento preliminare per la redazione del Piano di Assetto Territoriale Comunale del Comune di Calalzo di Cadore.

**ESAMINATA** la documentazione trasmessa dall'Autorità procedente con le note:

- n. 3911/13 del 27/08/2013;
- n. 5073 del 12/11/2013;
- n. 5328 del 29/11/2013;
- n. 1757 del 14/14/2014;

**VISTA** la relazione istruttoria tecnica pratica n. 139/2014 svolta in ordine al documento di Valutazione di Incidenza Ambientale.

**VISTA** la relazione istruttoria tecnica n. 2 esaminata dalla Commissione Regionale VAS in data 24 Giugno 2014 predisposta dalla Sezione Coordinamento Commissioni VAS-VINCA-NUVV della suddetta struttura.

**VISTA** la dichiarazione del responsabile del procedimento comunale, pervenuta con nota n. 1757 del 14.04.2014, con la quale evidenzia attesta che sono pervenute un totale di 12 osservazioni una delle quali con valenza ambientale.

**VALUTATE** le osservazioni pervenute, relative al Rapporto Ambientale e/o inerenti a questioni ambientali ed il complesso delle informazioni che emergono dalla documentazione prodotta, di seguito si riportano i contenuti sintetici, controdeduzione dell'Autorità Procedente, parere del valutatore ed il parere di questa Autorità Competente:



giunta regionale  
**COMMISSIONE REGIONALE VAS**  
**AUTORITÀ AMBIENTALE PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA**

n.	data	n. ord.	Prop.	Relativa a:		Sintesi dei contenuti	Parere tecnico e controdeduzione Parere di coerenza del valutatore	PARERE ISTRUTTORIO Sezione Coordinamento Commissioni	
				Relativo al PAT	questionari ambientali				
1	10/09/2013	4090/13	Carlo Riva	SI	NO	<p>Modificare l'art.73 comma 4 delle Norme Tecniche del PAT  <b>Edifici e manufatti esistenti. Direttive</b></p> <p><i>Il P.L. identifica i fabbricati individuati come ruderi ai sensi della normativa vigente, per i quali consentire:</i></p> <p><i>la ricostruzione, con la volumetria originaria, dei fabbricati crollati nel caso in cui esistano sul terreno i muri perimetrali che consentano di individuarne il sedime e ciò sia riscontrabile nelle cartografie edilizie depositate presso gli enti competenti, corredate da documentazione fotografica o iconografica;</i></p> <p>Consentendo la ricostruzione di edifici la cui preesistenza sia provata da uno solo dei due requisiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>esistenza dei muri perimetrali</li> <li>sedime riscontrabile nelle cartografie edilizie depositate presso gli enti competenti.</li> </ul>	Non condivisibile	<p>La sussistenza dei due requisiti non incide sulle possibilità di recupero del patrimonio edilizio degradato e dei fabbricati crollati. Lo spirito dell'art.5 della citata L.R. 18/2006 non viene "nella sostanza" modificato dall'approvazione del PAT, almeno per la citata necessità di provare l'esistenza di muri perimetrali.</p> <p>Per quanto attiene invece la presenza di documentazione riscontrabile in cartografie edilizie si ritiene che questa non possa essere considerata una condizione "facoltativa" ma, al contrario, costituisca una condizione necessaria (sebbene non sufficiente) per provare l'esistenza e le caratteristiche dell'edificio che si propone di ricostruire.</p>	Si prende atto del parere del Valutatore
2	10/09/2013	0437/14	Carlo Riva	SI	NO	<p>Modificare le Norme Tecniche:            art. 86 – aq1 "Soraciase"            art. 86 – aq2 - "San Giovanni"            art. 87 - ra3 – "Via Tranego"            art. 103 – cp4 "Soraciase Cogonle"</p> <p>Nello specifico si chiede "che nei citati articoli sia inserita, programmata e pianificata la connessione dei percorsi e delle ipotesi di accessibilità citati nelle norme con la strada/sentiero di Cogonle, che dalla piazza del paese conduce alla località Cogonle attraversando il territorio agricolo"</p>	<p>Parere favorevole</p> <p>Premesso che la natura del PAT non consente di programmare e pianificare nel dettaglio l'adeguamento di una connessione viaria esistente si concorda con lo scopo dell'osservazione</p> <p>L'obiettivo di una connessione tra il percorso citato nell'osservazione e la "piazza del paese" è presente nella normativa e costituisce una delle finalità dei progetti di trasformazione previsti dal PRG vigente e conformati dal PAT</p> <p>Si ritiene quindi accoglibile la richiesta di rendere più forte ed esplicito tale obiettivo nel testo normativo che si propone di integrare come segue:</p> <p>all'art. 86 – aq1 "Soraciase" dopo la frase "verificano la possibilità di realizzare una strada di distribuzione che consenta la lottizzazione vigente a sud con via San Giovanni" si propone di aggiungere la seguente</p> <p>– prevedono la realizzazione di una funzionale connessione della viabilità interna all'ambito con via Fressura e Piazza 4 novembre".</p> <p>Non si ritiene opportuno invece modificare gli altri articoli citati nell'osservazione poiché:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>le azioni e gli ambiti interessati dall'art.86 aq2 "San Giovanni" e dall'art.87 risultano scarsamente coinvolgibili nella trattazione della tematica evidenziata.</li> <li>l'art. 103 rinvia a quella parte dell'art.86 già modificata a seguito dell'osservazione.</li> </ul>	Si prende atto del parere del Valutatore	



COMMISSIONE REGIONALE VAS  
AUTORITÀ AMBIENTALE PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

3	12/09/2013	4116/13	Carlo Riva	SI	NO	NO	<p>Si chiede di consentire la ricostruzione di fabbricati in zona agricola su sedimi diversi da quelli originari, sia nel caso di ricostruzione di edifici crollati, sia nel caso di interventi di demolizione e ricostruzione.</p> <p>Ciò consentirebbe di de-localizzare in contesti più idonei edifici originariamente collocati in condizioni ambientali problematiche e deficitarie in termini di dotazione di opere di urbanizzazione.</p> <p>La nuova e più appropriata localizzazione potrebbe essere attestata da un tecnico abilitato alla sottoscrizione del progetto</p>	<p>Non condivisibile</p> <p>Sebbene ragionevole nelle intenzioni l'approccio proposto nell'osservazione, così formulata non appare condivisibile. In particolare la possibilità di ricorrere ad una "attestazione" da parte di un tecnico abilitato della maggior "idoneità" della nuova localizzazione potrebbe creare le condizioni per una serie di interventi sconfinati e disomogenei, con grave rischio per la tutela di manufatti di interesse storico/testimoniale</p> <p>Nel merito delle risposte date dal PAT al problema sollevato dall'osservazione si ricorda che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>le modalità di intervento relative al patrimonio edilizio in zone agricole saranno definite operativamente dal Piano degli Interventi;</li> <li>il P.I. potrà prevedere l'utilizzo di strumenti quali il credito edilizio e specifiche convenzioni finalizzate all'eliminazione e/o mitigazione di criticità ambientali o di condizioni di fragilità riscontrate o segnalate in specifici contesti.</li> </ul> <p>La soluzione delle condizioni problematiche citate nell'osservazione sarà quindi definita nel contesto di elaborazione del Piano degli interventi e/o di sue varianti, nel rispetto del paesaggio e del patrimonio storico testimoniale.</p>	Si prende atto del parere del Valutatore
4	13/09/2013	4125/13	Carlo Riva	SI	NO	NO	<p>Modifiche all'art.73 della Norme tecniche con inserimento di quanto disposto dalla L.R. 11/2004 art.44 comma 5 ter e successiva circolare applicativa, al fine di consentire e disciplinare la realizzazione di piccoli manufatti in zona agricola</p>	<p>Non pertinente</p> <p>Le norme del PAT rinvia esplicitamente al Titolo IV della L.R. 11/2004 rinviando al Piano degli interventi per la definizione operativa della zona agricola.</p> <p>La disciplina dei manufatti oggetto dell'osservazione è di pertinenza del Piano degli interventi, come evidenziato nella stessa osservazione. Le regole per la realizzazione di piccoli manufatti in zona agricola sarà trattata organicamente dal P.I., individuando anche quei contesti nei quali la stessa potrà o dovrà essere vietata (per ragioni ambientali, di sicurezza ecc.)</p>	Si prende atto del parere del Valutatore
5	17/09/2013	4167/13	Carlo Riva	SI	NO	NO	<p>Si chiede una modifica alle Norme tecniche, in particolare si chiede di inserire all'Art. 24 "Ferrovia fasce di rispetto" di inserire la possibilità di riduzione delle fasce di rispetto, ai sensi dell'art.60 del DPR 11 luglio 1980 n.759</p>	<p>Non accoglibile</p> <p>Per quanto non condivisibile negli obiettivi la richiesta di rendere esplicitare nei dettagli i contenuti nella normativa vigente, sia regionale, sia statale, non può essere accolta per evidenti necessità di economia del testo normativo del PAT.</p> <p>A maggior ragione l'annullazione esplicita appare superflua nella tavola n. 1 del PAT "Carta dei Vincoli e della Pianificazione territoriale" (e nelle norme ad essa collegate), nella quale la ricognizione dei vincoli esistenti non ha in alcun modo valore conformativo.</p> <p>A riguardo si ricorda che il caso della ferrovia e in particolare della stazione ferroviaria di Calalzo (e delle sue fasce di rispetto) è reso più complesso dalla sua natura di area strategica di rilevante interesse pubblico ai sensi dell'art.38 "Aree afferenti ai caselli autostradali, agli accessi alle superstrade e alle stazioni SFMR" della "Variante n.1 al PTRC con attribuzione della valenza paesaggistica".</p>	Si prende atto del parere del Valutatore
9	19/09/2013	4213/13	Carlo Riva	SI	NO	NO	<p>L'osservazione è articolata in due parti</p> <p>5a. Si chiede di aggiornare la cartografia di base del PAT con un fabbricato rurale esistente in legno e lamiera</p>	<p>Non accoglibile</p> <p>L'edificio, non rappresentato nella Carta Tecnica Regionale, non risulta visibile neppure da ortofoto perché (come si evince dalla sovrapposizione tra ortofoto e sedime catastale dell'edificio riportata nella colonna di destra) l'area è coperta di vegetazione arborea.</p> <p>La documentazione allegata all'osservazione non consente di aggiornare la cartografia di base del P.A.T. Tuttavia in fase di elaborazione del Piano degli interventi, nel contesto dell'aggiornamento del quadro conoscitivo operata dal P.I. la cartografia di base potrà essere aggiornata.</p> <p>La procedura di aggiornamento dovrà attenersi a quanto definito dagli atti di indirizzo regionali, in particolare in riferimento alle specifiche tecniche paragrafo 7.3.3 "Aggiornamento speditivo da rilevati strumentali diretti" qualora non risultino concretamente utilizzabili le altre procedure.</p>	Si prende atto del parere del Valutatore
				SI	NO	SI	<p>5b. Si chiede di ridefinire il limite di "Ambito Naturalistico di livello regionale" rappresentato nella tavola 1 del PAT</p>	<p>Non pertinente</p> <p>Il limite di "Ambito Naturalistico di livello Regionale" rappresentato nel PAT (e riportato in verde nell'estratto da ortofoto nella colonna di destra) non può essere modificato in sede di stesura degli strumenti urbanistici comunali.</p> <p>A questi tuttavia l'Art.19 del PTRC affida il compito di mettere a punto una specifica normativa per gli "Ambiti Naturalistici", orientando la propria azione verso obiettivi di salvaguardia, tutela, ripristino e valorizzazione delle risorse che caratterizzano gli ambiti stessi".</p>	Si prende atto del parere del Valutatore



COMMISSIONE REGIONALE VAS  
AUTORITÀ AMBIENTALE PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

9	19/09/2013	4213/13	Carlo Riva	SI	NO	SI	NO	Integrazioni alle Norme Tecniche del PAT con Definizione delle condizioni di "non boscosità". La modifica richiesta è finalizzata a favorire il razionale e sostenibile utilizzo dei boschi presenti nel territorio comunale per la produzione di biomassa legnosa e l'attivazione di una filiera corta legno energia	Non pertinente Il PAT individua le superfici boscate presenti nel territorio comunale attraverso il recepimento del vincolo rappresentato nell'ultima Carta Forestale Regionale. Nelle Norme Tecniche del PAT è tuttavia specificato che: <i>Considerata la naturale dinamica di trasformazione delle superfici boscate, la rappresentazione a fini del vincolo paesaggistico ai sensi dell'art. 142 del D. Lgs. 42/04 e del vincolo di destinazione forestale di cui all' art. 15 della L.R. 52/78, assume esclusivamente valore ricognitivo e non costitutivo dei medesimi vincoli.</i> Relativamente al tema della modificabilità delle aree boscate si veda anche l'Art.62 "Aree boschive e aree già destinate a bosco e pascolo interessate da incendi" In merito all'osservazione il valutatore conferma che il tema delle aree con carattere di "non boscosità" è trattato direttamente dalla normativa di settore e non è compito del PAT andare a richiamare tali norme nell'ottica di economicità del testo del PAT. Per quanto riguarda le aree di recente colonizzazione arborea e/o macchie boscate, la loro individuazione non rientra nelle finalità del PAT, come evidenziato dall'assenza di specifici tematismi per le elaborazioni cartografiche nella normativa di riferimento del PAT."	Si prende atto del parere del Valutatore
8	23/09/12	4259/13	Elisabet Fiorin	SI	NO	NO	NO	Si chiede di introdurre vincoli all'edificazione (di altezza e di localizzazione) in un'area limitrofa all'abitazione di proprietà, per non limitare il rendimento dell'impianto fotovoltaico installato sulla copertura. Si chiede che l'area in oggetto sia classificata come "urbanizzazione consolidata prevalentemente residenziale"	Non pertinente La richiesta contenuta nell'osservazione non appare pertinente con il livello di regolazione proprio del PAT. Si precisa tuttavia che l'area non è stata "individuata come edificabile" come erroneamente riportato al punto 1 delle premesse, bensì come area di "urbanizzazione consolidata". L'eventuale edificabilità dell'area potrà essere definita solo dal Piano degli Interventi	Si prende atto del parere del Valutatore
9	24/09/2013	4275/13	Fiori Elena	SI	NO	NO	NO	Non accolta Nella redazione del PAT si è seguito il principio di definire come "urbanizzazione consolidata" solo aree precedentemente classificate dal PRG come ZTO A, B o C1 edificabili o aree di uso pubblico di limitata estensione. Nel caso in oggetto l'area è classificata dal PRG come "verde privato" e quindi non possiede questo requisito. Tuttavia in fase di definizione del Piano degli Interventi l'area potrà essere compresa entro progetti ed interventi di riordino di questa parte di Calzato, effettivamente centrale e prossima alle principali attrezzature	Si prende atto del parere del Valutatore	
10	26/09/2013	4315/13	Olivotto Monica e Olivotto Marka	SI	NO	NO	NO	L'Osservazione riguarda un'area posta in località Cristello, nel capoluogo di Calzato, ed è articolata in due parti: 10.1 Si rievoca la presenza di due grafie di progetto, che possono rivelarsi contraddittorie. L'area infatti risulta classificata come "Area di urbanizzazione consolidata prevalentemente residenziale", ma anche inclusa entro un perimetro di ambito destinato ai "principali servizi ed attrezzature di rilevanza locale". 10.2 Nel rilevare che l'area non è classificata in nessuno degli ambiti "aq" previsti dal Piano si chiede di chiarire a quali degli stessi ambiti debba essere assimilata la destinazione dell'area in oggetto, precisando che l'interesse degli scriventi è che per una destinazione residenziale	Parere favorevole all'accoglimento dell'osservazione. La compressione delle due grafie costituisce un "errore materiale". Tuttavia si precisa che, fino ad approvazione di idonea variante al P.I., l'area rimane priva di specifica destinazione, essendo decadute le previsioni di sviluppo della ZTO F contenute nel PRG vigente. Il Piano degli Interventi dovrà definire nel dettaglio le destinazioni dell'area e la conseguente classificazione in una ZTO.	Si prende atto del parere del Valutatore
11	27/09/2013	4341/13	Olivotto Monica e Olivotto Marka	SI	NO	NO	NO	Si chiede che l'area in oggetto sia classificata come "urbanizzazione consolidata prevalentemente residenziale"	Non accolta Per le sue caratteristiche insediative e funzionali l'area non è riferibile a nessuno dei due ambiti "aq" citati nell'osservazione. Ciò non esclude che con il Piano degli Interventi l'area possa essere destinata alla realizzazione di nuove residenze. L'esclusione dagli ambiti "aq" vuole significare che, ai fini degli obiettivi di "miglioramento della qualità" perseguiti negli ambiti stessi, gli interventi eventualmente realizzabili nell'area non sono considerati rilevanti	Si prende atto del parere del Valutatore
12	30/09/2013	4356/13	Vascelian Valentino	SI	NO	NO	NO	L'osservazione, relativa ad un'area posta in prossimità del margine sud-ovest dell'insediamento, si articola in tre parti: 12.a Si chiede di definire con chiarezza la destinazione dell'area	Non accolta Nella redazione del PAT si è seguito il principio di definire come "urbanizzazione consolidata" solo aree precedentemente classificate dal PRG come ZTO A, B o C1 o aree di uso pubblico di limitata estensione. Nel caso in oggetto l'area è classificata dal PRG come ZTO E e quindi non possiede questo requisito. Tuttavia in fase di definizione del Piano degli Interventi l'Amministrazione Comunale potrà valutare se e in quali modi l'area potrà essere resa edificabile	Si prende atto del parere del Valutatore



COMMISSIONE REGIONALE VAS  
AUTORITÀ AMBIENTALE PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

13	08/10/2013	4516/13	Vascellari Valentino	NO	SI	NO		12.b Si chiede che sia confermata la destinazione agricola prevista dal PRG vigente 12.c Si chiede che in sede di definizione del P.I. il vincolo boschivo sia esteso all'area oggetto di osservazione Preceduta da una considerazione relativa e presunte incoerenza tra elaborati del PAT e della VAS l'osservazione ripete i contenuti dell'osservazione 11 e l'articolazione in tre parti di quest'ultima 13.a Si chiede di definire con chiarezza la destinazione dell'area 13.b Si chiede che sia confermata la destinazione agricola prevista dal PRG vigente 13.c Si chiede che in sede di definizione del P.I. il vincolo boschivo sia esteso all'area oggetto di osservazione In merito alla richiesta di parere inviata dal Comune l'Autorità di Bacino comunica che le Norme di Attuazione del P.A.I. del bacino del Piave sono cogenti e vanno osservate ponendo particolare attenzione ai principi generali del PAI di cui agli artt. 4, 5 ed 8 delle N.d.A. Il P.A.I. inoltre nel territorio di Caialzo individua: * vate aree soggette a pericolosità geologica e valanghiva delimitandole e classificandole; * "zone di attenzione" di natura idraulica e geologica, intese come "porzioni di territorio ove vi sono possibili situazioni di dissesto a cui non è stata ancor associata alcuna classe di pericolosità". Si evidenzia che le perimetrazioni così definite nel piano sono disciplinate dalle corrispondenti Norme di Attuazione	Non pertinente Come ricordato in premessa al parere sull'osservazione 11, il PAT non definisce nello specifico le destinazioni d'uso del territorio. La richiesta sarà tenuta in considerazione e varrà come indirizzo per la redazione del Primo Piano degli Interventi. Non pertinente L'estensione del vincolo relativo alle aree boscate non è di competenza del Piano degli Interventi. Peraltro si rievla che l'area attualmente non risulta coperta da superfici boschive. Una approfondita analisi degli elaborati non ha consentito di rilevare le citate incoerenze Non pertinente Premesso che il PAT non definisce nello specifico le destinazioni d'uso del territorio, si rievla che la salvaguardia prodotta dall'adozione del PAT conferma l'attuale destinazione d'uso "agricola" definita dal PRG. Non pertinente Come ricordato in premessa al parere sull'osservazione 11, il PAT non definisce nello specifico le destinazioni d'uso del territorio. La richiesta sarà tenuta in considerazione e varrà come indirizzo per la redazione del Primo Piano degli Interventi. Non pertinente L'estensione del vincolo relativo alle aree boscate non è di competenza del Piano degli Interventi. Peraltro si rievla che l'area attualmente non risulta coperta da superfici boschive. Nel prendere atto della Comunicazione si evidenzia che le Norme Tecniche del PAT adottato hanno recepito le Norme di Attuazione del PAI: * all'art. 14 "Aree a rischio idrogeologico in riferimento al P.A.I.", * prevedendo "Norme specifiche per le Zone di attenzione del P.A.I." alla pagina 42 Capo l "Idoneità edificatoria dei terreni"	Si prende atto del parere del Valutatore Si prende atto del parere del Valutatore
te	17.03.2014	1194	Autorità di Bacino del Fiume Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta Bacchiglione						Si prende atto del parere del Valutatore	



**CONSIDERATO** che:

- Il Rapporto Ambientale esaminato, integrato secondo le indicazioni fornite in sede istruttoria, risulta correttamente impostato e contiene le informazioni di cui all'allegato VI del D.Lgs. 152/2006, nonché la descrizione e la valutazione degli effetti significativi che l'attuazione del PAT potrebbe avere sull'ambiente come prescritto dall'art. 13 del medesimo D.Lgs. 152/2006.
- Il Rapporto Ambientale del PAT ha opportunamente considerato nel complesso le criticità presenti sul territorio nonché quelle derivanti dalle scelte di Piano.
- La metodologia, risulta correttamente impostata e rispetta i passaggi necessari alla Valutazione.
- Il Rapporto Ambientale, conferma i criteri assunti dal PAT, e approfondisce gli obiettivi del Documento Preliminare evidenziando le specifiche azioni inserite nelle NTA, divise sia per componenti ambientali e socio-economiche, che per obiettivi.
- La verifica della coerenza esterna è stata fatta in relazione alla pianificazione sovraordinata.

**RITENUTO** che dalle analisi e valutazioni effettuate, nel suo complesso, la proposta di Rapporto Ambientale, con le integrazioni fornite, sia correttamente impostata e contenga le informazioni di cui all'allegato I della Direttiva 2001/42/CE, nonché la descrizione e la valutazione degli effetti significativi che l'attuazione del PAT potrebbe avere sull'ambiente come prescritto dall'art. 5 della medesima Direttiva.

**TUTTO CIÒ CONSIDERATO LA COMMISSIONE REGIONALE VAS ESPRIME  
AI SENSI DELL'ART. 15 DEL D.LGS. 152/2006  
PARERE POSITIVO**

sulla proposta di Rapporto Ambientale del Piano di Assetto Territoriale del Comune di Calalzo di Cadore (BL) a condizione che, siano ottemperate le seguenti

**PRESCRIZIONI  
PRIMA DELL'APPROVAZIONE DEL PIANO**

1. Le Norme Tecniche di Attuazione dovranno essere integrate con tutte le prescrizioni poste dalle competenti Autorità Ambientali.
2. In riferimento alle previsioni di trasformazione di cui agli articoli:  
Art.86 - "Aree idonee ad interventi diretti al miglioramento della qualità urbana e territoriale";  
Art.87 - "Area di riordino della zona agricola";  
Art.88 - "Aree di riqualificazione e riconversione";  
Art.89 - "Opere incongrue";  
Art.99 - "Contesti territoriali destinati alla realizzazioni di programmi complessi";  
riportate nella Carta della Trasformabilità "5.4" va aggiunto il seguente comma: "Ai fini della procedura VAS gli interventi di cui al presente articolo dovranno essere sottoposti a Verifica di Assoggettabilità, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 152/2006, fatte salve le fattispecie di esclusione di cui alla DGRV n. 1717 del 03 ottobre 2013.
3. Le Norme Tecniche di Attuazione dovranno essere integrate, al fine di assicurare il controllo sugli impatti significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione del Piano nonché la verifica del raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità prefissati, e gli effetti cumulativi ancorché non direttamente derivanti dalle azioni di piano, integrando il Piano di Monitoraggio già presente nel Rapporto Ambientale con l'inserimento delle fonti dei dati, delle periodicità, e di nuovi indicatori



in seguito elencati. I nuovi indicatori saranno necessari per costruire una base conoscitiva per eventuali azioni di recupero e/o riqualificazione.

	INDICATORI	u. m.	FONTE dati per la costruzione dell'indicatore	Note/periodicità monitoraggio
RUMORE	Interventi di bonifica acustica	n ubicazione e tipologia	Comune	annuale
	Classificazione acustica (valori misurati per la redazione del Piano di Zonizzazione Acustica e successivi aggiornamenti)	Localizzazione e descrizione delle aree	comune	annuale
	Dati relativi alla rumorosità delle strade in particolare vicine agli ambiti edificati ad uso residenziale	Localizzazione e descrizione delle aree	Comune, ARPAV, Provincia	annuale
ELETTRO- MAGNETISMO	Sorgenti di inquinamento elettromagnetico e elementi vulnerabili posti in prossimità degli stessi (abitazioni, scuole, etc.)	n, caratteristiche	ARPAV, Enti Gestori	annuale
INQUINAMENTO LUMINOSO	Controllo emissioni - fonti verso la volta celeste	n, ubicazione e caratteristiche	Comune	annuale
	Emissioni legate agli impianti di illuminazione pubblica	n, ubicazione e caratteristiche	Comune	annuale
POPOLAZIONE	Residenti	n	Comune	annuale
	Flussi turistici	n	Comune	annuale
	Alloggi sfitti - disabitati	n, caratteristiche	ISTAT - Comune	annuale
	Attuazione sup. espansioni residenziali	mq, m3	Comune	annuale
	Superficie urbanizzata	mq	Comune	annuale
ATTIVITÀ PRODUTTIVE	"Equipaggiamento verde" delle aree produttive (aree verdi, presenza alberi, filari, siepi, etc.)	Caratteristiche quantitative (mq verde/mq totale, n elementi vegetazionali presenti, etc.) e qualitative (caratteristiche)	Comune	annuale
	Aziende con sistemi di gestione ambientali	n, settore, tipologia, % sul totale	Comune	annuale
	Aziende e superfici ad agricoltura biologica	ubicazione e tipologia	Comune	annuale
	Intensità agricola (area utilizzata per agricoltura intensiva)	mq	Comune	annuale
TRASPORTO E MOBILITÀ	Tratte viabilistiche e punti maggiormente critici per incidentalità	ubicazione e caratteristiche	comune - polizia stradale	biennale
	Mobilità ciclabile e pedonale	km, ubicazione, tipologie	comune	biennale
RISCHI POPOLAZIONE	Estensione della rete di monitoraggio del Radon nei luoghi pubblici e negli edifici scolastici	%	Comune	annuale
	Percentuale popolazione esposta a rischio da radon	%	ARPAV	annuale
	Interventi edilizi che prevedono tecniche costruttive cautelari per la salvaguardia dall'esposizione a radiazioni ionizzanti	%	Comune	annuale

4. Atteso il livello di riferimento di radon esposto nel Rapporto Ambientale, in ordine al principio della precauzione l'art. 132 delle Norme Tecniche di Attuazione dovranno essere integrate con appropriate disposizioni per gli insediamenti residenziali riportando le seguenti prescrizioni:
- la sigillatura di tutte le possibili crepe e fessurazioni negli elementi tecnici (pareti, solai, passaggi di canalizzazioni impiantistiche) a contatto con il terreno;
  - la messa in opera di una barriera impermeabile al radon (possibile solo in caso di nuove realizzazioni) posizionando, in fase di costruzione, un foglio di materiale a bassa traspirabilità fra gli strati che costituiscono il solaio e/o le pareti contro terra;



- la ventilazione naturale del vespaio tramite l'apertura di bocchette perimetrali qualora l'edificio presenti un volume relativamente vuoto al di sotto della soletta dell'attacco a terra e con gli eventuali ambiti presenti comunicanti fra loro;
- la depressurizzazione forzata del vespaio tramite un sistema aspirante collegato al vespaio (qualora esistente) sotto il solaio a terra;
- la ventilazione forzata del vespaio tramite un sistema aspirante collegato al vespaio (sono presenti delle bocchette di ventilazione aperte al perimetro del vespaio grazie alle quali si ottiene un effetto diluizione del gas);
- la depressurizzazione del suolo (in mancanza di vespaio) tramite un sistema aspirante collegato a tubazioni verticali oppure a uno o più pozzetti interrati interni o perimetrali alla costruzione oppure, ancora, a tubazioni orizzontali preesistenti;

5. In riferimento alla valutazione di incidenza sulla base del principio di precauzione e ai fini esclusivi della tutela degli habitat e delle specie di cui alle Direttive comunitarie 92/43/Cee e 09/147/Ce si prescrive di:

- modificare l'art. 9 Siti di Importanza comunitaria e Zone di Protezione Speciale come segue:

Art.9. Siti di Importanza Comunitaria e Zone di Protezione Speciale

1. Nel territorio comunale è presente un ambito compreso entro il sito Natura 2000 denominato IT3230081 "Gruppi Antelao - Marmarole – Sorapis".
2. Gli elaborati grafici del PAT evidenziano a titolo ricognitivo il sito Natura 2000 individuato ai sensi della D.P.G.R. n. 241/2005, che, ai fini della conservazione della biodiversità, è disciplinato dalle direttive europee 92/43/cee recepita con D.P.R. 357/1997 e ss.mm.ii. e 2009/147/Ce recepita con Legge n. 157 dell'11 febbraio 1992.

*Rete Natura 2000 e Azioni strategiche del PTCP*

3. Il sito Natura 2000 presente nel territorio di Calalzo di Cadore è compreso entro le Azioni Strategiche del PTCP per il Sistema Ambientale finalizzate alla "Gestione coordinata e semplificata del sistema vincolistico nelle aree SIC e ZPS e all'interno dei parchi istituiti". In particolare si prevede:
  - per il SIC-ZPS la redazione di piani di gestione con coordinamento provinciale;
  - l'istituzione e il consolidamento di relazioni interprovinciali nella gestione della rete Natura 2000.

*Sito Natura 2000. Direttive*

4. I piani, progetti e interventi che singolarmente o congiuntamente ad altri possono avere incidenze significative negative sui siti della rete Natura 2000 devono essere sottoposti alla procedura di valutazione di incidenza ai sensi del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii. e della normativa regionale vigente in materia. All'interno del sito natura 2000 IT3230081 Gruppo Antelao – Marmarole - Sorapis valgono, inoltre, le disposizioni del D.M. 17 ottobre 2007, Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di protezione speciale (ZPS)."

*Siti di Importanza Comunitaria e Zona di Protezione Speciale. Prescrizioni e vincoli*

5. Dovrà essere rispettato ed attuato quanto indicato nel capitolo 8 della VIncA del PTCP "Misure di accompagnamento progettuale previste in sede di screening per sostenere la qualità ambientale", "La nuova viabilità e l'ampliamento delle attività produttive" per quanto concerne le "opere di sostegno ecologico e ambientale".
6. Le indicazioni che emergono dalle Valutazioni di Incidenza Ambientale (V.Inc.A.) relative al sito della rete Natura 2000 riguardante il territorio comunale, costituiscono prescrizioni e



vincoli ai fini della determinazione del Piano di Assetto del Territorio (P.A.T.) e della relativa Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.).

- di stralciare i commi 5 e 6 dell'art. 9;

### IN SEDE DI ATTUAZIONE DEL PIANO

6. Il Piano degli Interventi dovrà garantire la contestualità degli interventi previsti dal PAT in ambito urbano con carattere di perequazione ambientale in ambito rurale.
7. Il Piano comunale di zonizzazione acustica dovrà essere adeguato in relazione alle previsioni attuative del Piano degli Interventi.
8. I PUA, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 comma 8 del D.L. 70/2011 convertito in legge dall'art. 1 comma 1 L. 106/2011 saranno sottoposti a Verifica di Assoggettabilità per le parti non valutate nel PAT, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 152/2006, fatte salve le fattispecie di esclusione di cui alla DGRV n. 1717 del 03 ottobre 2013.
9. In sede di monitoraggio, dando applicazione alle modalità e criteri contenuti nel Rapporto Ambientale, dovranno essere misurati gli effetti cumulativi nonché quelli derivanti dalle scelte di Piano per verificare gli effetti previsti in relazione agli obiettivi.
10. In riferimento alla valutazione di incidenza sulla base del principio di precauzione e ai fini esclusivi della tutela degli habitat e delle specie di cui alle Direttive comunitarie 92/43/Cee e 09/147/Ce si prescrive di:
  - analizzare, in sede di strumenti di pianificazione comunale derivanti dall'attuazione delle norme tecniche del PAT, le aree residenziali con l'obiettivo di dare efficacia alle fattispecie di esclusione di cui al punto V) lettera B, §3 dell'allegato A alla D.G.R. 3173/2006 al fine di semplificare l'iter autorizzativo di progetti e interventi;
  - che gli strumenti attuativi, gli accordi di programma e le azioni svolte in attuazione del piano non interessino ambiti riconosciuti come habitat, habitat di specie e specie di cui alle direttive 92/43/Cee e 09/147/Ce in assenza di motivi imperativi di rilevante interesse pubblico;
  - di verificare la necessità di avviare la procedura per la valutazione di incidenza ai sensi della normativa vigente per gli strumenti pianificatori (P.I., P.U.A., programmi complessi, accordi di programma), progetti e interventi e azioni facenti riferimento alle seguenti Norme di Piano 33, 34, 35, 38, 73, 78, 92, 80, 81, 82;
  - che i progetti di conservazione e valorizzazione ambientale individuati dal piano e con i P.I. e riferiti al mantenimento o miglioramento dello stato di conservazione di habitat, habitat di specie e specie di cui alle Direttive comunitarie 92/43/CEE e 2009/147/CE, vengano sviluppati secondo i principi e le indicazioni riportate nel documento "Indicazioni operative per la redazione dei Piani di Gestione per i siti della rete Natura 2000" (cap. 5 e 6) di cui all'allegato A alla D.G.R. 4241/08;
  - subordinare l'attuazione delle azioni di conservazione attiva di habitat e specie di cui alle Direttive comunitarie 92/43/CEE e 2009/147/CE alla valutazione da parte dell'Autorità competente per la Valutazione d'Incidenza per gli aspetti di cui all'art. 5, comma 3, del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii.;
  - che nella progettazione definitiva della viabilità di interesse strategico venga prevista:



- la realizzazione di sottopassi faunistici (ecodotti) di sezione quadrata o rettangolare con una apertura minima di 40-50 cm di lato e altezza minima di 50 cm (ottimali per entrambe le direzioni almeno 80-100 cm), aperti sul lato superiore tramite griglie di aerazione, oppure sul lato inferiore a diretto contatto con il suolo. Tali sottopassi possono essere anche associati a funzioni di drenaggio delle acque piovane purché sia garantita una pendenza di almeno l'1% in modo da evitare ristagni d'acqua o allagamenti.
- l'installazione di apposita segnaletica stradale verticale per informare gli utenti dell'infrastruttura e mitigare eventuali problemi legati alla sicurezza stradale nei tratti che più manifestano eventuali fenomeni migratori;
- la verifica dell'eventuale necessità di realizzazione di siti riproduttivi alternativi al fine di dirigere i flussi migratori lontano dall'infrastruttura, esclusivamente nel caso in cui i precedenti accorgimenti non fossero sufficienti sulla base delle evidenze derivanti dai monitoraggi;

*Il Presidente*  
*della Commissione Regionale VAS*  
(Direttore del Dipartimento Territorio)

Arch. Vincenzo Fabris

*Il Direttore*  
*della Sezione Coordinamento Commissioni*  
(VAS – VINCA – NUVV)

Avv. Paola Noemi Furlanis

*Il presente Parere si compone di 11 pagine*